

N° 2419 di protocollo

N° 238/A/ECO del 2 luglio 2014



PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta GOGLIO COFIBOX Spa con sede legale e impianto a Cadorago in via G. Verdi 30. Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Provvedimento Dirigenziale n.64/A/ECO del 7/11/2012 e smi, rilasciato dal Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, ai sensi del titolo III-bis della Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..



(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Dott. Franco Binaghi)





IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;



RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato VIII punto 5.2 alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;

VISTO il P.D. n. 64/A/ECO del 7 novembre 2012 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Regione Lombardia con D.d.s. n.11330 del 9/10/2007, ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA l'autorizzazione alla modifica non sostanziale dell'AIA prot.n.1547 del 2/4/2014 notificata dal SUAP di Lomazzo al Gestore dell'impianto di cui trattasi in data 7/4/2014;

VISTI i contenuti della relazione finale del controllo ordinario condotto da ARPA nell'anno 2014 presso l'impianto GOGLIO COFIBOX Spa, trasmessa con nota del 28/5/2014, in atti provinciali prot.n. 22477 del 5/6/2014;

PRESO ATTO che nella suddetta relazione tecnica, a seguito di quanto riscontrato in sede di sopralluogo, ARPA propone di aggiornare il quadro prescrittivo relativo alle emissioni in atmosfera dell'AIA;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- Vengono accolte le proposte di aggiornamento formulate da ARPA a seguito dell'ultimo controllo ordinario svolto presso l'impianto;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le relative prescrizioni sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che sostituisce nelle parti modificate l'allegato tecnico al P.D. n. 64/A/ECO del 7/11/2012 e smi;
- la durata dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al PD n.64/A/ECO del 7/11/2012 e smi è variata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 46/2014 pertanto, ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.



RITENUTO pertanto di dover procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, modificando l'allegato tecnico di cui al P.D. n.64/A/ECO del 7/11/2012 e smi;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 e 33 della L. 127/97;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di modificare l'allegato tecnico al P.D. n. 64/A/ECO del 7/11/2012 e smi secondo quanto riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n. 64/A/ECO del 7/11/2012 e smi, che si intendono qui integralmente riportate, qualora non espressamente variate dal presente atto;
3. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

DISPONE

la notifica del presente atto in copia conforme alla ditta GOGLIO COFIBOX Spa e la sua trasmissione al SUAP di Lomazzo, al Comune di Cadorago, ad ARPA Dipartimento di Como.

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Dott. Franco Biraghi)





Allegato A al P.D. n. 238/A/ECO di registro del 2/7/2014

Ditta: **GOGLIO COFIBOX Spa**
Sede legale e impianto: **Comune di Cadorago, via Verdi 30**

Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui al PD.n.64/A/ECO del 7/11/2012 e s.m.i..

E.1 Aria

La prescrizione I) al paragrafo *E.1.1 Valori limite di emissione* è modificata come segue:

- I) Il gestore dell'impianto, per l'attività soggetta all'art.275 del D.Lgs.152/2006, deve rispettare i seguenti limiti:
- un consumo massimo teorico di solvente pari a 2.380 t/anno;
 - emissioni diffuse non superiori al 20% dell'input di solvente per l'anno in esame;
 - Emissione totale limite pari a 654.037 Kg/a, corrispondente all'emissione totale teorica (emissioni convogliate teoriche + emissioni diffuse teoriche) determinata con i criteri di cui alla parte III dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs 152/06.

Sono inserite le seguenti ulteriori prescrizioni:

- Il Gestore dovrà comunicare preventivamente alla Provincia e ad ARPA l'eventuale attivazione delle emissioni associate alla ROTO4 e dovrà annotare le ore di funzionamento di tale macchina su un apposito registro da tenere a disposizione presso l'impianto.
- Qualora il Gestore intenda utilizzare l'accoppiatrice 3 non più come macchina di riserva ma per un utilizzo ordinario, dovrà darne preventiva comunicazione alla Provincia e ad ARPA ed effettuare le analisi di monitoraggio del parametro isocianati sulle emissioni E1 ed E2 e del parametro ozono sull'emissione E3 con frequenza annuale.

F.3.4 Aria

Considerato che:

- le emissioni E28 ed E34 sono state dismesse nel 2009;
- l'accoppiatrice 3 (emissioni E1-E2-E3) viene utilizzata solo come impianto di riserva;
- per la macchina ROTO4 è previsto un utilizzo saltuario solo per prove di funzionamento in caso di vendita;
-l'emissione E42 associata al trattatore della macchina ROTO5 ha un funzionamento occasionale;

i suddetti punti emissivi sono eliminati dal piano di monitoraggio, pertanto la tabella F.7 è modificata come segue:

Parametro (*)	E7 E25 E29 E41 E54	E6 E31 E32 E40	E15 E16	E17 E18 E30	E45	Modalità di controllo		Metodi (**)
						Continuo	Discontinuo	
Monossido di carbonio (CO)			X				annuale	UNI 10389



Composti organici volatili non metanici (COVNM)				X		X (E17-E18)	annuale (su E30 qualora in funzione)	UNI EN 13649
Ossidi di azoto (NO _x)			X				annuale	UNI 10389/ UNI 10878
Ozono (O ₃)	X						annuale	
Acetato d'etile				X			annuale	NIOSH n. 1457
Isocianati		X					annuale	OSHA n. 42 e 47
Tetraidrofurano					X		annuale	

